



COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

Via Roma n° 83 - CAP 26861 - Tel. 0377/32362 - Fax 0377/430422
Codice Fiscale 82500030158 - Partita Iva 05979160156

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Approvato con deliberazione C.C. nr.25 del 22.07.2004

Modificato con deliberazione C.C.nr.33 del 25.11.2008

È stato pubblicato all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 27.11.2008 al 16.12.2008

È entrato in vigore in data 01.01.2009

Sommario

TITOLO I: Disposizioni Generali

- ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 4 OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI
- ART. 5 PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE RIFIUTI
- ART. 6 DEFINIZIONI
- ART. 7 OGGETTO E CONTENUTI
- ART. 8 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 9 COMPETENZE DEL SOGGETTO GESTORE
- ART. 10 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 11 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 12 ESCLUSIONI
- ART. 13 ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 14 PRINCIPI GENERALI
- ART. 15 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
- ART. 16 ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI
- ART. 17 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- ART. 18 BONIFICA

TITOLO II: Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati

- ART. 19 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
- ART. 20 NORME DI ASSIMILAZIONE
- ART. 21 CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI
- ART. 22 CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUANTITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI
- ART. 23 SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- ART. 24 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI
- ART. 25 TRASPORTO
- ART. 26 STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO
- ART. 27 SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”
- ART. 28 DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE
- ART. 29 CAPACITÀ DEI CONTENITORI
- ART. 30 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI
- ART. 31 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

ART. 32 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA
ART. 33 COMPOSTAGGIO DOMESTICO
ART. 34 GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI “SECHE ”
ART. 35 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE
ART. 36 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
ART. 37 VERDE PUBBLICO
ART. 38 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
ART. 39 RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI
ART. 40 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
ART. 41 LAVAGGIO DEI CONTENITORI
ART. 42 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ART. 43 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE
ART. 44 INCENTIVI

TITOLO III: Disciplina dello smaltimento dei rifiuti urbani prodotti esternamente all'area del servizio di raccolta

ART. 45 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO
ART. 46 OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO
ART. 47 SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO DOMESTICO
ART. 48 SMALTIMENTO DEI MATERIALI PER I QUALI SONO STATE ISTITUITE FORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 49 RIFIUTI URBANI DOMESTICI NON PUTRESCIBILI
ART. 50 RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI
ART. 51 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
ART. 52 RIFIUTI URBANI DA GIARDINO

TITOLO IV: Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni e cimiteriali

ART. 53 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
ART. 54 SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI
ART. 55 PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI
ART. 56 PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D’ACQUA
ART. 57 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI
ART. 58 POZZETTI STRADALI – GRIGLIATI
ART. 59 MERCATI
ART. 60 FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E ALTRE MANIFESTAZIONI
ART. 61 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
ART. 62 ESERCIZI STAGIONALI E PISCINE
ART. 63 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
ART. 64 SGOMBERO NEVE
ART. 65 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
ART. 66 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
ART. 67 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI
ART. 68 DEAFFISSIONE MANIFESTI

ART. 69 PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
ART. 70 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE
ART.71 AREE DI SOSTA TEMPORANEA
ART.72 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

TITOLO V: Servizi Speciali -Stazioni di Ecocentro

ART. 73 FINALITÀ DEL SERVIZIO
ART. 74 RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'ECOCENTRO
ART. 75 ACCESSO ALL'ECOCENTRO
ART. 76 CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
ART. 77 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON
ASSIMILATI AGLI URBANI
ART. 78 APERTURA DELL'ECOCENTRO
ART. 79 ADDETTI ALL'ECOCENTRO
ART. 80 MODALITÀ DI CONFERIMENTO
ART. 81 NORME DI COMPORTAMENTO
ART. 82 GESTIONE DELL'ECOCENTRO
ART. 83 COMPITI DEL GESTORE DEL SERVIZIO

TITOLO VI: Validità del Regolamento, controlli e sanzioni

ART. 84 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
ART. 85 ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI
ART. 86 COMPETENZA E GIURISDIZIONE
ART. 87 CONTROLLI E VIGILANZA
ART. 88 ACCERTAMENTI
ART. 89 DIVIETI
ART. 90 SANZIONI
ART. 91 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
ART. 92 ENTRATA IN VIGORE

Allegati

Allegato 1: Elenco dei rifiuti speciali assimilabili ad urbani
Allegato 2: Elenco degli imballaggi in plastica conferibili al servizio pubblico

TABELLA 1: Sanzioni

TABELLA 2:Indici per la definizione dei criteri dell'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali ai
Rifiuti urbani

Titolo I
Disposizioni Generali

Art. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.22/97 e ss.mm.ii., ha per oggetto:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
- f) Le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio.

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.

Art. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

1. per quanto attiene le disposizioni relative alla disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani: entro i limiti delle zone nelle quali sono istituiti i servizi medesimi;
2. per quanto attiene le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'Art.4 del presente Regolamento: all'interno del territorio comunale.

Art. 3
RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento si uniforma inoltre alle disposizione della L.R. 21/93, inserendo tra l'altro, come disposto dall'art. 8 della stessa legge la completa regolamentazione dei servizi di raccolta differenziata secondo le indicazioni del Regolamento-tipo regionale 11 aprile 1994, n. 1, ed ai Regolamenti adottati ai sensi dell'art. 9 quater della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

Art. 4

OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più drastica, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- 1) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico - sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- 2) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere con comportamenti positivi all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come una importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;
- 3) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico - ambientale o, solo per quelle restanti, da smaltirsi in maniera indifferenziata in impianti idonei, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatici adottati;
- 4) uniformarsi specificamente alle indicazioni del Piano provinciale di smaltimento della Provincia di Lodi ex L.R. 1 luglio 1993, n. 21, contribuendo con la propria organizzazione dei servizi al raggiungimento, nei tempi e modi indicati, dell'obiettivo posto dallo stesso Piano dell'autosufficienza del bacino di comuni in cui Fombio è inserita per quanto concerne il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Nelle more della realizzazione del disposto del citato Piano provinciale, operare con la priorità di recuperare quanti più materiali valorizzabili possibile attraverso un completo sistema integrato di raccolte differenziate.

Art. 5

PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Il comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.
 - b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.
 - c) la determinazione di condizioni di gestione che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Art. 6 DEFINIZIONI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.Lgs. 22/97 all'art. 6 e ss.mm.ii..

Ogni riferimento al D.Lgs. n. 22 del 5.02.1997 e contenuto nel presente Regolamento si intende relativo al testo come modificato ed integrato.

Art. 7 OGGETTO E CONTENUTI

1. Il presente Regolamento disciplina:

- A) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti e detta norme per garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
- B) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, e detta norme per garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti urbani.
- C) Le modalità di raccolta differenziata
- D) I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dei successivi articoli 21 e 22 del presente Regolamento;
- E) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e il servizio di raccolta e asporto dei rifiuti urbani esterni.
- F) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienicosanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento.
- G) Le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento, dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani pericolosi.
- H) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia
- I) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienicosanitaria della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 8 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 22/97 è svolta direttamente dagli stessi o, di norma, tramite il gestore del servizio, in una delle forme previste dalla Legge 267/2000, denominato di seguito "Soggetto Gestore".

Art. 9
COMPETENZE DEL SOGGETTO GESTORE

Fermi restando i poteri di indirizzo, controllo e verifica dei risultati sia in termini di efficienza ed efficacia che di economicità, che restano in capo al Comune, l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce specifica competenza del Soggetto Gestore. In tal senso il Soggetto Gestore:

A) provvede a definire, in collaborazione con il Comune, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- raccolta differenziata dei rifiuti;
- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;

B) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti nonché il numero e la loro ubicazione in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;

C) stabilisce la frequenza ed orari delle operazioni di asporto dei rifiuti e di svuotamento dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;

D) assicura l'igienicità dei contenitori stradali e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione

E) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di mezzi operativi.

L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani, di cui alla lettera A), a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è sancita con atto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 11

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 7 del D.Lgs. 22/97).

Sono rifiuti urbani:

- 1) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- 3) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti prodotti da attività cimiteriale.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.22/97, ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

RIFIUTI URBANI

1) DOMESTICI, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, *suddivisi in*:

a) ORDINARI:

- VERDE**: comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;
- UMIDO**: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;
- SECCHI**: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta *suddivisi in*:
 - **RECUPERABILI**: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, *suddivise in*:
 - CARTA**: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - PLASTICA**: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica per prodotti alimentari e non, purché non presentino evidenti residui putrescibili, non putrescibili, pericolosi e non pericolosi;
 - VETRO** : frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
 - LATTINE**: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
 - BARATTOLI**: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;

- **ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI:** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);

➤ **NON RECUPERABILI:** tutte le frazioni non passibili di recupero. destinate allo smaltimento;

- b) **PERICOLOSI:** batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati “T” e/o “F”(tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;
- c) **INGOMBRANTI:** costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico (es: elettrodomestici, computer ...) o di arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta.

2) **NON DOMESTICI**, cioè non provenienti da civile abitazione e suddivisi in:

- a) **ESTERNI:** sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;
- b) **ASSIMILATI** (RSA = rifiuti solidi assimilati ovvero rifiuti speciali assimilati agli urbani): sono costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non determinerà i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento ai criteri di assimilazione stabiliti agli artt. 21 e 22 del presente regolamento. I rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco riciclabile e non , ecc.);
- c) **CIMITERIALI:** - provenienti da esumazioni ed estumulazioni e soggetti a particolari modalità di gestione; - altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale classificabili nelle tipologie sopra indicate, quali secco recuperabile e non, verde, materiali lapidei ...

Sono rifiuti speciali:

- I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- Derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- I rifiuti derivanti da attività industriali;
- I rifiuti derivanti da attività artigianali;
- I rifiuti derivanti da attività commerciali;
- I rifiuti derivanti da attività di servizio;
- I rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G, H ed I, del Decreto Legislativo n.22/97.

Art. 12 ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti e materiali elencati all'art. 8 del D.Lgs. n.22/97, assoggettati a norme speciali, e ai rifiuti speciali pericolosi e non, i quali devono essere correttamente avviati a smaltimento/recupero dai produttori e gestiti secondo le norme dettate dalla legislazione vigente.

Art. 13 ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano criteri e modalità di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali ai sensi dell'Art. 21, comma 2, lettera g) del D. L.gs. 22/97.

L'assimilazione si realizza qualora vengano contemporaneamente rispettati i criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi di cui ai successivi articoli.

L'assimilazione di cui al precedente comma comporta la obbligatorietà della raccolta da parte del servizio pubblico e la conseguente applicazione della tassa/ tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani da applicarsi allo specifico parametro di riferimento.

Art. 14 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati. I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- Senza determinare i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- Senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 22/97, compete al Comune la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 23 del medesimo decreto e dell'art. 113 del D.Lgs n. 267/2000. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati e di quelli che rientrano nell'accordo di programma previsto all'art. 22, comma 11 del D.Lgs. n. 22/97.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- Il reimpiego e il riciclaggio;
- Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- L'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di gestione che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
- L'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

- Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Comune di Fombio, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dall'art. 113 del D.lgs 267/2000 e dall'art. n. 23 del D.Lgs. n.22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.lgs 267/2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

Art. 15

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato.

E' vietato e sanzionato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche e che private.

Non viene considerato abbandono:

- Il deposito delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "PORTA A PORTA" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compresi quelli della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, cioè verde ed umido come definiti al precedente art. 11, tramite compostaggio domestico o forme equivalenti) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

E' vietata e sanzionata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nell'art. 90 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Il Comune attiva la vigilanza all'accertamento al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto non costituisca reato.

Il Sindaco o il Dirigente competente può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (Dpr 27.4.1955 n.547, Dpr 19.3.1956 n.303 e D.Lgs. n.626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.). I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato.

Art. 16 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità ed al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte

Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate con procedure stabilite all'art. 13 del D.Lgs. n. 22/99 e successive modifiche.

Art. 17

PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Il Comune promuove, tramite raccolta nella Piattaforma ecologica Comunale e/o in appositi contenitori distribuiti nel territorio comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi e altre frazioni che non possono essere conferite nell'ordinario servizio di raccolta porta a porta, quali :

- a) Rifiuti pericolosi:
 - a1 batterie e pile;
 - a2 prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" o "F";
 - a3 prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - a4 lampade a scarica e tubi catodici;
 - a5 siringhe;
 - a6 batterie per auto;
 - a7 cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - a8 altri rifiuti.

- b))Rifiuti liquidi:
 - b1 oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;
 - b2 oli e grassi minerali esausti.

Art. 18

BONIFICA

1. Chiunque cagiona , anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune e ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza.

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

2. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti , ne danno comunicazione al

Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia ed alla Regione.

3. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

5. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

7. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 22/97.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

11. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.

12. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica, e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono comunque essere utilizzate ad iniziativa degli interessati.

Titolo II
Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani
domestici e assimilati

Art. 19

DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie dei Rifiuti Urbani Domestici e Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti ai precedenti artt. 11 e 13.

L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Art. 20

NORME DI ASSIMILAZIONE

In attesa che, ai fini della raccolta e dello smaltimento, vengano definiti i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 18, comma 2, lettera *d*) del D.Lgs. n. 22/97, per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, sono considerati *rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA)* i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera *a*) della deliberazione del Comitato interministeriale 27.07.1984 (riportati nell'elenco all'allegato 1), secondo quanto previsto dal presente regolamento e relativamente alle norme e criteri di seguito riportati.

La composizione merceologica dei rifiuti assimilati deve essere analoga a quella dei rifiuti urbani o essere costituita da manufatti o materiali simili a quelli elencati nell'allegato 1, fatto salvo le esclusioni sotto riportate.

Il loro smaltimento/trattamento non deve dare luogo ad emissioni o ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dai rifiuti urbani nel medesimo impianto.

Nel caso tali rifiuti siano stati contaminati da sostanze classificate come pericolose ai sensi della normativa vigente, non potranno essere ammessi agli impianti di trattamento, se non dopo preventiva bonifica.

1) Norme di esclusione dall'assimilazione

Sono *esclusi dall'assimilazione* i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi e gli imballaggi terziari.

Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune, quali materiali:

- a) non aventi consistenza solida;
- b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) fortemente maleodoranti;
- d) eccessivamente polverulenti;
- e) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Sono *esclusi dall'assimilazione* quei rifiuti che, per le quantità prodotte e conferite singolarmente risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune.

Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che, pur inseriti nella lista dell'allegato 1, siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune.

2) Assimilazione dei rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari assimilati agli urbani sono individuati nel DPR 15 luglio 2003 n.254

3) Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività

L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti e/o dal Soggetto Gestore.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento di rifiuti speciali, per i quali l'utente goda di esenzione dal pagamento della tariffa per le relative superfici di produzione, e richiedere a tal fine documentazione a comprova.

Art. 21

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI

Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali indicati nell'allegato 1 al presente Regolamento, tenuto conto delle seguenti ulteriori precisazioni per quanto riguarda:

A) Rifiuti da attività agricole

Sono assimilati agli urbani i rifiuti elencati nell'allegato 1 alle presenti norme, derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali.

B) Rifiuti da attività artigianali, commerciali e di servizio

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da attività artigianali e di servizio elencati nell'allegato 1 alle presenti Norme.

C) Rifiuti da attività industriali

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nell'allegato 1 alle presenti Norme, provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali.

D) Rifiuti sanitari

Sono assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da attività sanitarie rese in forma singola o organizzata nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 26.06.2000 n. 219, nonché dal D.M. 28/9/90 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV). Non potranno in ogni caso essere assimilati quei rifiuti che siano classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 22/97 (allegato D).

Art. 22

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUANTITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è altresì subordinata alla verifica del criterio quantitativo di seguito riportato:
 - I rifiuti provenienti dalla singola attività sono assimilati agli urbani dal punto di vista quantitativo qualora la loro produzione non risulti superiore a una volta il coefficiente di produttività specifica, espresso in kg/mq./anno, rapportato alla superficie o al parametro di riferimento per la determinazione del ruolo della medesima attività, e definito nella Tabella II allegata al presente Regolamento, in caso pluriattività sarà considerata la categoria dell'attività prevalente
2. Qualora la quantità di rifiuti prodotti superi la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma, non è consentito lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, per la parte eccedente, anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo.
3. Ai fini della verifica e controllo dei quantitativi di rifiuti prodotti saranno assunti come riferimento i quantitativi dichiarati all'interno del Modello Unificato di Dichiarazione (M.U.D.); potranno inoltre essere utilizzati altri strumenti tecnici o amministrativi adatti allo scopo.

Art. 23

SERVIZIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le utenze produttrici di rifiuti assimilati ad urbani sono tenute ad osservare le norme contenute al presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.

Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilati in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati e trattati come utenze domestiche al fine della raccolta.

I rifiuti assimilati delle altre attività produttive dovranno essere conferiti dall'utente all'interno di idonei contenitori di adeguata capacità (sacchi, bidoni, cassonetti, benne, ecc..) decisi dal Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale e dati in uso o di proprietà dell'utente, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato.

L'utente è responsabile del corretto uso degli stessi in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito, che deve essere differenziato secondo quanto disposto nei successivi articoli. Dovrà informare gli Uffici comunali o il gestore del Servizio, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se non trattasi di contenitori di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi.

Sarà onere dell'utente provvedere ad effettuare il lavaggio e le ulteriori pulizie, anche esterne, dei contenitori, per evitare il crearsi di odori sgradevoli ed inconvenienti igienici.

Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma medesime a quelle previste per le utenze domestiche.

Il Gestore del Servizio può disporre che il giro di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dalla raccolta dei medesimi rifiuti presso le rimanenti utenze.

Il Gestore del Servizio, al di fuori delle modalità di espletamento della raccolta rifiuti concordate con l'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati potrà effettuare eventuali servizi aggiuntivi a pagamento.

Art. 24

MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, il Comune è impegnato ad assicurare in tutto il suo territorio il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati, il servizio viene pertanto effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le utenze sparse nelle zone agricole.

Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi, nonché alle loro immediate periferie, sia per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere che i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere modificato il perimetro come delimitato al precedente comma., ove le variazioni del perimetro conseguano maggiori spese del servizio, dovranno essere variati i corrispettivi fissati con il Soggetto Gestore.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Gli utenti sono tenuti a raccogliere le diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani e a conferirli in maniera distinta secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'art.23, commi 1,2, e 3 del D.Lgs. n.22/97.

I rifiuti assimilati possono anche essere raccolti con modalità tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso del Comune.

In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari. Il conferimento sulla pubblica via dei rifiuti potrà avvenire non prima delle ore 22,00 del giorno precedente a quello fissato per la raccolta degli stessi.

Art. 25

TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del D.Lgs. n. 22/97

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che saranno concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art.26

STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Gestore del Servizio propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

Art. 27

SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta "porta a porta", secondo quanto precisato nei successivi articoli.

Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati), così come previsto dall'art. 28 del presente regolamento.

Il Gestore del Servizio passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali

Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni, giorni e orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale tramite ordinanze Sindacali.

Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra il Gestore del Servizio e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti, ... agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatta segnalazione dal Gestore del servizio e gli utenti saranno invitati dal Comando di Vigilanza Urbana, competenti a provvedere di depositare i sacchetti in apposti contenitori per evitare la dispersione da parte di animali od altro. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

I rifiuti saranno conferiti al servizio pubblico di raccolta contenuti in sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto, il conferimento sarà regolato dalle seguenti norme:

- Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;

- I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);
- I sacchi o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
- Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali possono essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell'utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

Il conferimento di questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

Nel caso che i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori che verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. I contenitori dovranno essere del tipo indicato dal Gestore del Servizio, con attacchi idonei al mezzo dedicato allo svuotamento meccanizzato.

Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno anche essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro.

I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Art. 28
DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, il Sindaco con proprio provvedimento può rilasciare agli interessati l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 29
CAPACITÀ DEI CONTENITORI

I sacchi per il conferimento dei rifiuti dovranno avere un peso massimo pari a kg. 25.

Art. 30
DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento in ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C al D.Lgs. n.22/97) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso D.Lgs. n.22/97).

Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Art. 31
GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

La raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani viene effettuata mediante conferimento dell'utenza presso la stazione di Ecocentro (Piattaforma Ecologica).

I rifiuti verranno conferiti all'interno di sacchi, di bidoni in plastica, di cassonetti, oppure come ramaglie legate in fasci di lunghezza tale da permettere agevolmente il carico manuale da parte di un operatore. Per produzioni non compatibili con il servizio offerto il conferimento potrà avvenire all'interno di cassoni scarrabili o benna.

Non dovranno essere raccolti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.

Il verde così raccolto, privo di sacchi di plastica ed altre impurità non compostabili, sarà conferito dal Gestore del Servizio all'impianto di compostaggio.

Nel servizio è compresa anche la raccolta del verde pubblico e cimiteriale, secondo le modalità accordate tra il Comune e la Ditta incaricata.

Art. 32

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta delle frazione umida (come definita dall'art. 11 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte alla settimana.

I rifiuti umidi dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti in materiale biodegradabile (mater- bi o carta) di tipologia approvata dal Comune e conferiti obbligatoriamente nei giorni prestabiliti all'interno di idonei contenitori rigidi, dotati di coperchio, possibilmente quelli forniti dal Comune se di sufficiente capienza.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ecc. con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche, ma potranno essere attivate modalità o frequenze di conferimento diverse da quelle per le utenze domestiche.

Al lavaggio dei contenitori dovrà provvedere l'utilizzatore. Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.

Non saranno raccolti i rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o inquinati da materiale estraneo e l'utente verrà invitato a conformarsi alle modalità stabilite per il servizio di raccolta.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dalla trasformazione dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Art.33

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la fornitura in comodato gratuito di appositi compostori, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita dall'art. 11 del presente Regolamento).

Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotti dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

- Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 34

GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI “SECCHIE ”

Ai sensi degli artt. 39 e 43 del D.Lgs. 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico dei materiali di imballaggio primari e secondari solo attraverso i servizi di raccolta differenziata.

La raccolta della frazione secca recuperabile costituita da PLASTICA e CARTA viene effettuata con il sistema “porta a porta” e dovrà essere svolta una volta alla settimana per la plastica e ogni quindici giorni per la carta secondo quanto di seguito indicato.

La carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, legata in pacchi o contenuta in scatole di cartone e comunque confezionata in modo evitare la dispersione ad opera del vento o per altra causa.

La plastica costituita da tutti i materiali elencati nell'allegato 2 dovrà essere pulita e priva di evidenti residui putrescibili e non putrescibili, residui pericolosi e non pericolosi, dovrà essere conferita in sacchi della tipologia stabilita dall'Amministrazione Comunale.

La raccolta della frazione secca recuperabile costituita da VETRO, LATTINE e BARATTOLI viene effettuata con il sistema “porta a porta” del MULTIMATERIALE che dovrà essere conferito nell'apposito contenitore dato in dotazione dal Comune ad ogni nucleo familiare che sarà svuotato ogni quindici giorni.

Non saranno raccolti rifiuti contenuti all'interno di sacchi non trasparenti o scatole chiuse non ispezionabili e i rifiuti inquinati da materiale diverso da quello sopra specificato.

Per le attività produttive il conferimento potrà avvenire anche con bidoni, cassonetti, benne o scarrabili.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero.

Art. 35

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE

La raccolta della frazione SECCA NON RICICLABILE dei Rifiuti Urbani e Assimilati verrà eseguita su tutto il territorio comunale una volta alla settimana con il sistema “PORTA A PORTA”. La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dal servizio comunale competente.

I rifiuti secchi non recuperabili saranno conferiti in appositi sacchi ben chiusi e trasparenti

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti verranno utilizzati appositi contenitori, svuotati con la medesima frequenza di raccolta per le utenze domestiche.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per lo smaltimento.

Art. 36
GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

La raccolta della frazione INGOMBRANTI dei Rifiuti Urbani (come definita dall'art. 11 del presente Regolamento) verrà effettuato mediante conferimento dell'utenza presso la stazione di Ecocentro (Piattaforma Ecologica) e tramite un servizio complementare effettuato con cadenza quindicinale, nel giorno fissato dal Soggetto Gestore, esclusivamente nella Frazione di Retegno e del Villaggio "La Costa" con il sistema "PORTA A PORTA" limitatamente per i rifiuti ingombranti e per i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e giardini. Qualora il quantitativo dei suddetti rifiuti dovesse essere di particolare entità quantitativa, gli stessi dovranno essere conferiti direttamente all'ecocentro.

Il conferimento può essere effettuato anche direttamente dall'utente presso l'Ecocentro e/o ad un rivenditore autorizzato di beni simili (es. frigoriferi, televisori ..) che provvederà al corretto trattamento.

Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dai cittadini all'esterno dell'abitazione, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta ma in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 37
VERDE PUBBLICO

Gli sfalci d'erba, le ramaglie e gli scarti verdi provenienti dalle aree pubbliche devono essere conferiti c/o l'ecocentro previo accordo tra la ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico ed il Gestore del Servizio.

Art. 38
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 11 del presente Regolamento nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.

A tal fine il Comune attua la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (PILE, BATTERIE e FARMACI SCADUTI, *CONTENITORI "T" e "F"*) utilizzando appositi contenitori distribuiti sul territorio e/o presso la Ecocentro comunale.

I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la scritta, eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

Il Gestore del Servizio provvederà, contestualmente alla raccolta dei rifiuti nelle zone interessate, a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idonei centri di trattamento, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 39
RACCOLTE DIFFERENZIATE AI FINI CONOSCITIVI

Possono essere attivate in forma sperimentale, in definiti ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con atto dell'Amministrazione Comunale, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto,

sia in riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, sia ad obiettivi di ottimizzazione del recupero energetico, sia, infine, ad obiettivi di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 40

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

L'Amministrazione Comunale, su propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art.23 del D.Lgs. n.22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 41

LAVAGGIO DEI CONTENITORI

La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza degli operatori stessi. Assieme ai contenitori dovranno essere tenuti puliti i luoghi sui quali i contenitori stessi vengono posizionati.

Art. 42

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con l'Amministrazione Comunale anche tramite il Soggetto Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- - evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale o del Soggetto Gestore; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta

differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- - frazione secca;
- - vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- - alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- - metalli;
- - rifiuti ingombranti di natura domestica;
- stracci e vestiario usato;

E' vietata la raccolta dei seguenti materiali:

- - frazione umida dei rifiuti urbani
- - rifiuti urbani pericolosi
- - oli e batterie auto.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 43

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale cura, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi della raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini

Inoltre potranno essere fornite e rafforzate informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni ed esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Il Comune renderà disponibile un servizio telefonico di assistenza agli utenti direttamente o tramite il gestore del servizio per fornire informazioni, ricevere eventuali segnalazioni sui disservizi o prenotare i servizi di raccolta su chiamata.

Art. 44

INCENTIVI

Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:

- a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;

- b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- c) riduzioni sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata.

Titolo III
***Disciplina dello smaltimento dei rifiuti urbani
prodotti esternamente all'area del servizio di
raccolta***

Art. 45

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO

Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano gli occupanti e/o i detentori degli insediamenti situati all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta, in cui si producano rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

Con riferimento alla norma di esclusione di cui al precedente Art.12 le disposizioni del presente Titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti domestici prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.

Art. 46

OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

Gli occupanti ed i detentori di abitazioni e locali situati esternamente all'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta, sono tenuti ad avvalersi ugualmente del pubblico servizio, conferendo i propri rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati ai rifiuti urbani nei vicini contenitori predisposti dal pubblico servizio e presso la Ecocentro.

Art. 47

SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO DOMESTICO

Fermo restando l'obbligo generale di conferimento presso la Ecocentro è ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di composti.

Analogha facoltà, con specifico riferimento all'autoproduzione di compost, è data per i residui di potatura e sfalcio di giardini, costituenti pertinenza delle abitazioni.

E' comunque vietato l'incendio di rifiuti all'aperto.

Art. 48

SMALTIMENTO DEI MATERIALI PER I QUALI SONO STATE ISTITUITE FORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionati.

I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta "porta e a porta" dovranno essere conferiti presso la Ecocentro.

Art. 49

RIFIUTI URBANI DOMESTICI NON PUTRESCIBILI

La frazione non putrescibile del rifiuto urbano domestico ed eventuali beni durevoli di rifiuto non ingombranti dovranno essere conferiti unicamente presso la stazione ecologica attrezzata.

Art. 50
RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI

La frazione non putrescibile del rifiuto urbano domestico ed eventuali beni durevoli di rifiuto ingombranti dovranno essere conferiti unicamente presso la stazione ecologica attrezzata.

Art. 51
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Anche per i rifiuti pericolosi che vengono originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, valgono le norme e prescrizioni del precedente Art.38.

Art. 52
RIFIUTI URBANI DA GIARDINO

Tali rifiuti generati all'esterno dell'area d'espletamento del servizio di raccolta, non possono essere conferiti presso la stazione ecologica attrezzata né utilizzando ulteriori servizi di raccolta differenziata all'uopo istituiti, essi possono comunque essere utilizzati ai fini agronomici.

Titolo IV
***Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani
esterni e cimiteriali***

Art. 53

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

Il Presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani: Esterni e Cimiteriali come definiti al precedente ART. 11.

Art. 54

SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali con le modalità e le frequenze disposte da apposito piano, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali, le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere d'arredo e finiture collaterali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi coperti e scoperti;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati su ambo i lati della strada, con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriali.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia strade.

Art. 55

PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI

Il Comune, allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, provvederà a mettere a disposizione appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti.

Il servizio comprende:

- a) lo svuotamento dei cestini porta rifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;

b) b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

I cestini stradali saranno svuotati con la stessa periodicità stabilita per ciascuna zona interessata dal servizio di spazzamento stradale.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.

I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazione che provochino un alto afflusso di clienti.

Art. 56

PULIZIA DEGLI ARGINI DI FIUMI E DEI CORSI D'ACQUA

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

Art. 57

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il gestore del servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, direttamente o mediante impresa privata, a spese di tali soggetti qualora individuabili o a carico dell'Amministrazione Comunale tramite il riconoscimento dei corrispettivi fissati di volta in volta,.

Art. 58

POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti. E' vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.

Art. 59

MERCATI

Qualora esistessero concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'Amministrazione

Comunale, dopo avere ridotto al minimo il volume. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini porta rifiuti.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 90 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Art. 60

FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'utilizzo e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti in sacchi chiusi.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 90 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Art. 61

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando anche adeguati contenitori propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari,...), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 90 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Art. 62

ESERCIZI STAGIONALI

Gli esercizi stagionali all'aperto dovranno comunicare al Soggetto Gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

E' obbligo dei titolari provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed al conferimento degli stessi al pubblico servizio, ovvero all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti solidi urbani collocati dal Soggetto Gestore su area pubblica ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso relativa convenzione.

Art. 63

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Il Comune effettua la pulizia periodica di eventuali monumenti pubblici e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all'ambiente circostante.

Art. 64

SGOMBERO NEVE

Al verificarsi di precipitazione nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante: a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse; b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 65

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte.

La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per raccolta acque meteoriche.

Nel caso di nevicata di entità superiore ai 10 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero

Art. 66

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private nonché di uso pubblico, recintate e non, devono essere ben tenuti puliti ed ordinati a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque da chi ne abbia la disponibilità che deve inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedervi anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'A.R.P.A. competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari; in caso di inadempienza dispone affinché il gestore del servizio pubblico esegua con urgenza i lavori necessari con recupero delle spese nei confronti dei responsabili.

Art. 67

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno). In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 68

DEAFFISSIONE MANIFESTI

Chi effettua operazioni di deaffissione di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite il Soggetto Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 69

PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.). Nel caso di mancata esecuzione interverrà l'Amministrazione Comunale, anche tramite il Soggetto Gestore, con diritto di rivalsa.

Art. 70

OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, ad esclusione delle aree consentite specificamente indicate da apposita segnaletica, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi dal suolo pubblico qualora venga imbrattato.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 90 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Art. 71

AREE DI SOSTA TEMPORANEA

Le aree assegnate dalla Autorità Municipale alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e di Polizia Urbana le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Art. 72

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Ai sensi del precedente ART. 3 per RIFIUTI CIMITERIALI si intendono i rifiuti provenienti da

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti di cui all'lett. a) del comma 1 devono essere stoccati in contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse. I materiali lapidei, di costruzione e demolizione, sono considerati inerti. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie. In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici e resti di indumenti andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di smaltimento secondo le disposizioni vigenti. I residui metallici potranno essere recuperati dopo che sia stata ottenuta la disinfezione degli stessi. Le attività di gestione di tali rifiuti sono eseguite tramite ditte appositamente incaricate secondo le normative vigenti in materia.

Titolo V
Servizi speciali
Stazione di Ecocentro

Art. 73

FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Comune di Fombio ha attivato in Fombio un'area attrezzata e custodite (STAZIONE DI ECOCENTRO) per la raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di asporto dei rifiuti urbani ed assimilati. L'Ecocentro costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata. All'interno dell'area sono dislocati contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento, eventuali disposizioni dettate dal Gestore del Servizio per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza dell'incaricato. Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato all'idoneo sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia del rifiuto.

Tale area sarà utilizzata al Gestore del Servizio in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta. Qualora fosse possibile, per la disponibilità di impianti, avviare al recupero o trattamento nuove frazioni di rifiuto, come altri elettrodomestici, arredi ...ecc., il Comune potrà attivare tali nuove raccolte.

Art. 74

RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'ECOCENTRO

Le tipologie dei rifiuti che possono essere conferite presso l'Ecocentro sono:

- Rifiuti ingombranti non riciclabili;
- Beni durevoli dismessi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisioni, computer, stampanti, circuiti elettrici, mobili, ecc.);
- Carta e cartone;
- Vetro e lattine;
- Imballaggi in plastica;
- Altre plastiche (es. teli di nylon, cassette di PE e PP, polistirolo);
- Metalli ferrosi e non ferrosi;
- Rifiuti inerti da piccoli lavori di manutenzione purché privi di amianto (di sola provenienza domestica);
- Rifiuti urbani pericolosi (quali pile e batterie, farmaci, contenitori "T" e "F");
- Oli vegetali esausti di origine alimentare;
- Oli minerali esausti usati per autotrazione (di provenienza domestica);
- Accumulatori al piombo (di provenienza domestica);
- Verde (erba, sfalci e ramaglie) e legno non trattato (cassette, bancali, pallets, piccoli pezzi di legno non verniciato);
- Indumenti usati, cuoio, pellame, stracci e altro materiale tessile;
- Pneumatici usati (di provenienza domestica);
- Altri successivamente individuati

Tale lista dovrà essere indicata su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo. L'Amministrazione ha facoltà di modificare le tipologie di rifiuti da accettare alla stazione di Ecocentro, previa autorizzazione della Provincia qualora necessaria.

Art. 75

ACCESSO ALL'ECOCENTRO

Il conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro dovrà essere effettuato a cura del produttore. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti del servizio di raccolta rifiuti presenti nel territorio comunale, il Gestore del Servizio potrà attivare procedure di accertamento del diritto a conferire, anche mediante utilizzo di apposite tessere di riconoscimento consegnate agli aventi diritto.

Art. 76

CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:

- I rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'ART.21 – comma 2, lett. g) – del D.Lgs. n.22/97;
- Il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti iscritti a taxa/tariffa per la parte riguardante i rifiuti assimilati conferiti;
- Le quantità e le tipologie di rifiuti assimilati conferibili sono stabilite dal Comune in accordo con il Gestore del servizio, anche in relazione a specifici tipi di attività esercitate dagli utenti e compatibilmente con il mantenimento della corretta gestione dell'impianto e della fruizione da parte degli utenti.

Art. 77

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

Nel caso in cui il gestore del servizio istituisca il servizio integrativo di conferimento di alcune tipologie di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 21 – comma 5 – del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, presso l'Ecocentro, il produttore può affidare i medesimi allo stesso previa stipula di apposita convenzione.

Art. 78

APERTURA DELL'ECOCENTRO

I rifiuti potranno essere conferiti, esclusivamente, nei giorni feriali negli orari decisi dal Gestore del Servizio in accordo con gli uffici comunali competenti, sentito il parere della Giunta Comunale.

Art. 79

ADDETTI ALL'ECOCENTRO

Durante l'orario di apertura dell'Ecocentro l'addetto alla custodia e gestione operativa dello stesso dovrà provvedere:

- ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;

- a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Gestore del Servizio sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti;
- a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando gli interventi necessari;
- informare con opportuno preavviso il Gestore del Servizio circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
- a tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;
- a comunicare all'Ufficio competente del Gestore del Servizio ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
- potranno inoltre essere richieste prestazioni aggiuntive, quali l'identificazione degli utenti, il rilascio di ricevute, ecc;
- di indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
- l'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme;
- di tenere un contegno corretto con gli utenti. In caso di improrogabile assenza l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla chiusura dell'Ecocentro ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 80

MODALITA' DI CONFERIMENTO

L'utente che intende conferire i rifiuti all'Ecocentro deve qualificarsi agli addetti alla custodia, se richiesto tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dichiarando la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti. Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti conferiti. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, e qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'ART. 74 o in difformità alle norme del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio dell'Ecocentro, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato. E' consentito l'accesso contemporaneo all'Ecocentro di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

Art. 81

NORME DI COMPORTAMENTO

Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'Ecocentro.

Art. 82

GESTIONE DELL'ECOCENTRO

L'Ecocentro è gestito direttamente dal Comune mediante l'affidamento al Gestore del Servizio di igiene Urbana.

Il Gestore del Servizio è tenuto a vigilare sul rispetto del Regolamento di gestione del centro e sulle direttive impartite dal Comune informando gli uffici Comunali sulle richieste di conferimenti anomali per qualità e quantità.

Al Gestore del Servizio che gestirà l'impianto potrà essere richiesta la disponibilità di uno o più addetti per la custodia dello stesso e l'eventuale fornitura/noleggio dei contenitori necessari.

Art. 83

COMPITI DEL GESTORE DEL SERVIZIO

E' compito del Gestore del servizio provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'Ecocentro. Dovrà comunicare eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta gestione dell'Ecocentro.

Titolo VI
***Validità del Regolamento,
controlli e sanzioni***

Art. 84

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali.

Art. 85

ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI

Con il presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni e regolamenti in materia di igiene urbana

Art. 86

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In attuazione al disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti. Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 22/07 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle seguenti sanzioni:

- all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee;
- al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani;
- al mancato conferimento dei beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per i quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle ASL, ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 87

CONTROLLI E VIGILANZA

La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti. Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento tramite il gestore del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Art. 88

ACCERTAMENTI

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono il Corpo della Polizia Municipale e altri organismi ed autorità competenti in materia.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 89

DIVIETI

E' VIETATO:

1. **introdurre** negli appositi sacchetti di raccolta sia del rifiuto umido che di quello secco non riciclabile dei materiali estranei;
2. **l'utilizzo** per la raccolta del rifiuto umido di sacchetti che non siano in materiale biodegradabile (Mater-bi oppure carta);
3. **l'uso** di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione Comunale;
4. **esporre** contenitori della frazione umida senza l'apposito sacchetto in mater bi o di carta
5. **esporre** fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
6. **intralciare** o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
7. **il conferimento** nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
8. **accatastare** rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti urbani pericolosi e non od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata;
9. **l'imbrattamento** del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
10. **ogni forma** di cernita, o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale e/o presso l'Ecocentro;
11. **conferire** al servizio pubblico Comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta;
12. **bruciare** rifiuti quali plastica o altri materiali che possono generare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone, escludendo le frazioni che possono essere usate con le dovute cautele di sicurezza e in apposite strutture, quali combustibili senza causare pericolo di inquinamento, come il materiale ligneo-cellulosico (legname, carta ..) non trattato chimicamente o contenente porzioni di materiale estraneo;
13. **l'abbandono e/o il deposito** incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.

Art. 90
SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dal presente Regolamento (Tab. I) e possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta municipale per adeguarli, in particolare, all'andamento dell'inflazione.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali spetta il compito di applicare le sanzioni di cui al presente Articolo. Sono, inoltre preposti alla sorveglianza il personale del Servizio Tecnico / Ecologia ed il Personale del gestore del Servizio di igiene urbana, i quali sono tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso, e il personale degli organi preposti alla tutela e vigilanza ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 91
MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento

- dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati
- attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio.

Tutte le modifiche operative che saranno apportate al presente regolamento, saranno recepite con atti di Giunta Comunale.

Rimangono invariate le competenze del Consiglio Comunale riguardo le modifiche sostanziale al presente regolamento.

Art. 92
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

ALLEGATI

Allegato 1: Elenco dei rifiuti speciali assimilabili ad urbani

Allegato 2: Elenco degli imballaggi in plastica conferibili al servizio pubblico

TABELLA 1: Sanzioni

TABELLA 2:Indici per la definizione dei criteri dell'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali ai Rifiuti urbani

ALLEGATO N. 1

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;
- 4) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- 5) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- 6) paglia e prodotti di paglia;
- 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci, juta;
- 10) feltri e tessuti non tessuti;
- 11) pelle e similpelle;
- 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli), manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13) resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982;
- 15) imbottiture, isolanti termici ed acustici da sostanze naturali e sintetiche, es. lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili;
- 16) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- 18) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19) manufatti di ferro (tipo paglietta metallica, fili di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20) nastri abrasivi;
- 21) cavi e materiale elettrico in genere;
- 22) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di granatura, di trebbiatura, e simili);
- 25) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- 26) Accessori per l'informatica

TAB. I

VIOLAZIONE				SANZIONE	
Art.	comma	lettera e/o numero	descrizione	minima in Euro	massima in Euro
			immissione in contenitori stradali di rifiuti speciali pericolosi	€ 103	€ 619
			immissione in contenitori stradali di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani	€ 51	€ 309
			immissione in contenitori stradali di rifiuti urbani pericolosi	€ 51	€ 309
			immissione in contenitori stradali di rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate attivate in ambito comunale	€ 25	€ 154
			immissione in contenitori stradali di rifiuti di imballaggi terziari	D.Lgs 22/97e ss. mm. ed ii art. 43 comma 2 , art. 50 comma 1.	
			immissione in contenitori stradali di imballaggi primari	€ 25	€ 154
			immissione in contenitori stradali di imballaggi secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata	€ 103	€ 619
			immissione in contenitori stradali di rifiuti derivanti da costruzione e demolizione	€ 103	€ 619
			immissione in contenitori stradali di residui liquidi o sostanze incendiate	€. 103	€ 619
			cernita di rifiuti da cassonetto o da altro contenitore stradale	€ 25	€ 154
			uso di contenitori stradali quando il grado di riempimento è a livello massimo	€ 25	€ 154
			Collocare rifiuti a lato di cassonetti o contenitori stradali	€ 51	€ 309
			incendio di rifiuti	€ 103	€ 619
			ribaltare, danneggiare i cassonetti o contenitori stradali	€ 51	€ 309
			spostare, eseguire scritte sui cassonetti / contenitori stradali o affiggere materiali (manifesti, targhette adesive)	€ 25	€ 154
			abbandonare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermate di trasporto pubblico	D.Lgs. 22/97 e ss. mm. ed ii. Artt. e	
			Conferimento dei rifiuti al pubblico servizio senza utilizzo di sacchi o con sacchi non conformi alle prescrizioni impartite	€ 25	€ 154
			Conferimento dei rifiuti al pubblico servizio con esposizione degli stessi al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti	€ 25	€ 154

VIOLAZIONE				SANZIONE	
Art.	comma	lettera e/o numero	Descrizione	Minima in Euro	Massima in Euro
			raccolta differenziata: collocazione di rifiuti a fianco di stazioni ecologiche attrezzate	€ 51	€ 309
			raccolta differenziata :immissione di rifiuti urbani pericolosi nei contenitori ordinari presso gli ecocentri	€ 51	€ 309
			raccolta differenziata: immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori presso gli ecocentri	€ 25	€ 154
			raccolta differenziata: collocare rifiuti e materiale all'esterno dei contenitori degli ecocentri o all'esterno delle strutture attrezzate	€ 51	€ 309
			raccolta differenziata presso gli ecocentri: asporto di materiale dai contenitori e/o cernita dei materiali	€ 25	€ 154
			Conferimento di rifiuti non differenziati al pubblico servizio o difformi dalle prescrizioni impartite dal Regolamento	€ 25	€ 154
			raccolte differenziate presso gli ecocentri: conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate in contenitori predisposti per l' R.S.U	€ 25	€ 154
			raccolta differenziata presso gli ecocentri: ribaltare, danneggiare i contenitori	€ 51	€ 309
			raccolta differenziata presso gli ecocentri: spostare, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione su contenitori	€ 25	€ 154
			cestini portarifiuti: danneggiamento e ribaltamento,.	€ 51	€ 309
			cestini portarifiuti: spostamento, esecuzione di scritte e/o affissioni di materiali, utilizzo per il conferimento di rifiuto urbano domestico	€ 25	€ 154
			Contaminazione del suolo pubblico con deiezioni animali (Ord.)	€ 25	€ 154
			mancata pulizia delle aree pubbliche prospicienti negozi, pubblici esercizi, analoghe attività	€ 51	€ 309
			mancata pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	€ 103	€ 619
			mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	€ 51	€ 309
			Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine, campeggi	€ 51	€ 309
			Abbandonare e/o depositare, in maniera incontrollata, rifiuti sul suolo e nel suolo (art. 192 D.Lgs. 152/2006) per rifiuti non pericolosi e non ingomb.	€ 105	€ 620
				€ 25	€ 155

TAB. II

TABELLA I COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (KG/MQ/ANNO) PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI ASSIMILABILI AGLI URBANI PER QUALITÀ E QUANTITÀ

1	Associazioni economiche	5,5
2	Associazioni culturali, sportive ecc, musei, biblioteche.	5,5
3	Associazioni religiose	5,5
4	Associazioni politico sindacali	5,5
5	Enti assistenziali	5,5
6	Scuole	5,5
7	Chiese, luoghi di culto	5,5
8	cinema e teatri	3,5
9	Uffici privati	12,45
10	Uffici Pubblici	12,45
11	Agenzie immobiliari	12,45
12	Immobiliare	12,45
13	Agenzie di cambio e finanziarie	12,45
14	Agenzie di viaggi	12,45
15	Assicurazioni	12,45
16	Banche, istituti di credito	5,03
17	Studio fotografico	12,45
18	Studio ingegnere	12,45
19	Ospedale	10,55
20	Case di cura e di riposo	10,22
21	Laboratori di analisi	10,55
22	Studio medico	10,55
23	Dentista	10,55
24	Negozi abbigliamento	11,55
25	Negozi antiquariato	6,81
26	Negozi arredamento	11,55
27	Negozi arredo bagno	11,55
28	Negozi arredo casa	11,55
29	Negozi di tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	6,81
30	Negozi articoli regalo	11,55
31	Negozi calzature	11,55
32	Negozi cartoleria	11,55
33	Negozi casalinghi	11,55
34	Negozi colori e cornici	11,55
35	Mesticherie	11,55
36	Commercio all'ingrosso	11,55
37	Cornici e stampe	11,55
38	Negozi cristalleria	11,55
39	Negozi elettrodomestici	11,55
40	Negozi erboristeria	11,55
41	Negozi ferramenta	11,55
42	Negozi fotottica e occhiali	11,55

43	Negozi giocattoli	11,55
44	Negozi gioielleria	11,55
45	Negozi valigie e pelletteria	11,55
46	Banchi di mercato generi vari	14,58
47	Materiali edili	11,55
48	Librerie	11,55
49	Mercerie	11,55
50	Sanitaria	11,55
51	Profumeria	11,55
52	Edicola, farmacia, tabaccheria	14,78
53	Barbiere, parrucchiere, estetica	12,12
54	Area industriale, capannoni con produzione	7,53
55	Azienda generica	7,53
56	Aziende ceramiche	7,53
57	Azienda meccanica	7,53
58	Industria plastica	7,53
59	Infissi alluminio	8,91
60	Attività artigianale di produzione beni specifici	8,91
61	Industria tessile	8,91
62	Decorazioni ceramica	8,91
63	Lavorazione carni	8,91
64	Edilizia	8,48
65	Elettricista	8,48
66	Serigrafia	8,48
67	Punteria e trafileteria	8,48
68	Sartoria	8,48
69	Tapezzerie	8,48
70	Tessuti e tendaggi	8,48
71	Tipografie	8,48
72	Oreficeria	8,48
73	Falegname	8,48
74	Gommista	11,55
75	Carozzerie	11,55
76	Elettrauto	11,55
77	Laboratori meccanici	11,55
78	Officina auto	11,55
79	Idraulico	8,48
80	Calzolaio	8,48
81	Cicli e moto	11,55
82	Ottico	8,48
83	Bar, caffè	51,55
84	Pasticceria bar	51,55
85	Ristoranti, trattorie, mense	78,97
86	Pizzerie, pub, osterie	78,97
87	Birrerie amburgherie	62,55
88	Drogheria, macelleria	22,67
89	Forno, pane	22,67
90	Piante e fiori	92,56
91	Magazzino verdure	92,56
92	Ortofrutta	92,56
93	Pasta fresca	22,67

94	Pescheria	92,56
95	Salumeria, formaggi e generi alimentari	22,67
96	Pizza al taglio	92,56
97	Supermercato alimentare	22,67
98	Supermercato promiscuo	21,40
99	Banchi di mercato alimentari	56,78
100	Albergo con ristorante	13,45
101	Albergo senza ristorante	8,88
102	Autosalone	4,22
103	Autotrasporti, autorimesse, magazzini senza vendita diretta	4,9
104	Sale da esposizione	4,22
105	Magazzini non collegati ad attività	4,9
106	Palestre ed impianti sportivi	7,21
107	Distributori di carburante	7,21
108	Sale da ballo, circoli privati,	7,21
109	Discoteche e night club	15,68

ALLEGATO N. 2

ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

Imballaggi

ALIMENTARI

- bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi latte, ecc... (*)
- flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc... (*)
- confezioni rigide per dolciumi (es: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura) (*)
- buste e sacchetti per alimenti in genere (es: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati) (*)
- vaschette porta uova
- vaschette per alimenti, carne e pesce (*)
- vaschette/barattoli per gelati (*)
- contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert (*)
- reti per frutta e verdura
- film e pellicole (*)
- barattoli per alimenti in polvere
- contenitori vari per alimenti per animali (*)
- coperchi
- cassette per prodotti ortofrutticoli e alimenti in genere (*)

(*) Sono da considerarsi frazioni estranee se presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili

NON ALIMENTARI

- flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata (*)
- barattoli per confezionamento di prodotti vari (es: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici) (*)
- film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
- blister, e contenitori rigidi e formati a sagome (es: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
- scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
- gusci, garre, cips da imballaggio in polistirolo espanso
- reggette per legatura pacchi
- sacchi, sacchetti, buste (es: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali) (*)
- vasi per vivaisti

(*) Sono da considerarsi frazioni estranee se presentano evidenti residui pericolosi e non pericolosi.

FRAZIONI ESTRANEE

- qualsiasi manufatto non in plastica
- rifiuti ospedalieri (es: siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
- beni durevoli in plastica (es: elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo ecc...)
- giocattoli
- custodie per cd, musicassette, videocassette
- piatti, bicchieri, posate di plastica
- canne per irrigazione
- articoli per l'edilizia
- barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
- grucce appendiabiti
- borse, zainetti, sporte
- posacenere, portamatite
- bidoni e cestini porta rifiuti
- cartellette, portadocumenti ecc...
- componentistica ed accessori auto
- sacconi per materiale edile (es: calce, cemento)
- imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile)